

sentito di procedere da anni ad un consistente rinnovo del parco autobus fino al 50 per cento del medesimo;

sugli autobus viaggiano talvolta 80-90 persone a fronte dei 52 ammessi;

solo nel mese di agosto 2002 il CO-TRAL ha bandito tardivamente due distinte gare rispettivamente per n. 120 veicoli e n. 465 veicoli;

mentre la prima gara è andata deserta, la seconda per n. 465 veicoli è stata sospesa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in accoglimento di un ricorso presentato da una Società fornitrice di autobus;

la successione degli avvenimenti, con particolare riguardo ai problemi di ordine pubblico ed alla necessità di osservanza nell'espletamento del servizio alle disposizioni del codice della strada in tema di sicurezza ad avviso dell'interrogante, richiama la diretta responsabilità del Presidente del COTRAL dottor Poidomani —:

se non ritenga pericoloso e quindi perseguibile la pratica di far viaggiare sugli autobus un numero di utenti superiore a quello ammesso e in caso affermativo se ritenga di adottare iniziative normative in tal senso;

quali iniziative si intendano assumere al fine di evitare il ripetersi di situazioni di allarme per l'ordine pubblico e di impedire il mantenimento di condizioni di pericolo per l'utenza e i lavoratori.

(4-05023)

**RUSSO SPENA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 30 novembre 2002 in seguito ad una visita nel CPT *Regina Pacis* di una delegazione formata da membri del PRC, Forum dei diritti di Bari, Social Forum di Lecce, dal parlamentare Bulgarelli, si apprendeva che numerosi « ospiti », in gran parte maghrebini, erano stati vittime di aggressioni fisiche all'interno del centro, ad opera dei gestori del centro. Le violenze

sono avvenute dopo il 22 novembre 2002, qualche giorno dopo, cioè, un tentativo di fuga fallito, evidentemente per ritorsione;

a seguito di tutto questo diciotto persone recluse nel centro davano mandato a tre avvocati per fare denuncia presso la Procura di Lecce;

le denunce sono state depositate tra lunedì 9 dicembre e martedì 10 dicembre 2002 —:

se il Ministro dell'interno non intenda disporre che i denunciati, essendo privi di documenti, ed avendo ormai scontato 44 giorni di permanenza nel CPT, su un massimo di 60 giorni (secondo la legge Bossi-Fini), non vengano rimpatriati prima che venga effettuato l'incidente probatorio. Questo perché essi possano testimoniare davanti al giudice. (4-05024)

\* \* \*

#### *ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

**SANTULLI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il servizio d'insegnamento prestato nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale è valutato per intero ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, tabella di valutazione lettera B, punto 1, nota 4);

la seconda sezione del T.A.R. Campania, con la sentenza n. 526/2000 e con quella relativa al ricorso n. 4788/2001, ha riconosciuto l'equiparazione del servizio d'insegnamento, prestato nella scuola sottufficiali « M. Anelli » dell'aeronautica militare di Caserta, al servizio reso nella scuola statale;

inspiegabilmente, la tabella di valutazione della mobilità del personale della scuola allegata all'ordinanza ministeriale

n. 3 del 14 gennaio 2002, non fa menzione del servizio prestato nelle scuole militari —:

se alla luce di quanto esposto in premessa, intenda provvedere affinché, nella tabella di valutazione sulla « Mobilità del personale della scuola » della prossima ordinanza ministeriale, sia inserita la valutazione per il servizio prestato nelle scuole militari, così come previsto dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002. (5-01545)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 35 della legge n. 289 del 2002 dispone la riconduzione a 18 delle cattedre delle scuole secondarie, con relativa cessazione delle cosiddette ore a disposizione;

il citato articolo 35 dispone che tale riconduzione dovrà avvenire tramite l'utilizzo degli spezzoni di cattedra, compresi quelli impiegati per la costituzione delle cattedre orario esterne;

tale riconduzione determinerà, a regime, esuberi nell'ordine di 27.700 cattedre;

le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di 1° grado prevedono una riduzione del numero delle ore di lezione e la cessazione dell'istituto del tempo prolungato;

la riforma della scuola elementare prevede, a regime, l'introduzione del maestro prevalente e la riduzione del numero degli insegnanti elementari;

tali provvedimenti comporteranno un ulteriore numero imprecisato di esuberi strutturali, che si aggiungeranno ai 27.700 previsti in ordine alla riconduzione delle cattedre a 18 ore delle scuole secondarie;

il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (in *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 226 del 26 settembre 2002), convertito dalla legge 22 novembre 2002,

n. 268, dispone l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nei confronti del personale docente in esubero;

tra le ipotesi di ricollocazione del personale in esubero previste dal citato dispositivo viene compresa la mobilità intercompartimentale;

in assenza di possibilità di ricollocazione, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede la risoluzione del rapporto di lavoro previa collocazione in disponibilità per 24 mesi del personale in collocabile —:

se il Governo abbia effettuato delle stime in ordine all'incidenza del fenomeno delle eccedenze di personale e se non ritenga di renderle note;

se non ravvisi la evidente necessità di adottare misure atte a contenere i predetti esuberi al fine di non privare la scuola italiana di personale di provata esperienza e professionalità, nonché evitare che il suddetto personale, con una età anagrafica e contributiva « critica » possa andare incontro alla disoccupazione, una volta trascorso il periodo di disponibilità, anche in forza delle ridotte possibilità di ricollocazione attraverso la mobilità intercompartimentale. (4-04985)

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, anche sulla base di quanto previsto dall'accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto scuola del 18 ottobre 2001;

il citato accordo prevede che presso le articolazioni territoriali del ministero

dell'Istruzione venga istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura;

l'Accordo medesimo non prevede limitazione alcuna in ordine alla possibilità di discutere le diverse fattispecie afferenti le controversie in parola;

l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, pur avendo costituito il predetto ufficio si dichiara incompetente a discutere liti afferenti controversie di lavoro intercorrenti tra docenti e dirigenti scolastici;

nelle altre regioni d'Italia il suddetto ufficio risulta operante anche per le citate fattispecie non ritenute pertinenti dall'ufficio scolastico regionale della Basilicata;

in tal maniera l'ufficio della Basilicata determinerebbe ai docenti la privazione di un efficace strumento di composizione bonaria delle liti di lavoro determinando, nel contempo, un allungamento dei tempi di composizione delle stesse;

l'impossibilità di ricorrere alla conciliazione di cui al citato accordo, unitamente ai tempi lunghi previsti per la conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, espone i docenti a forti oneri patrimoniali in forza della necessità di adire, nei casi urgenti, il giudice del lavoro con ricorsi *ex* articolo 700 del codice di procedura civile —:

quali iniziative intenda attivare affinché, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e quindi ivi compreso in Basilicata, vengano poste in atto procedure finalizzate alla composizione delle citate controversie tra docenti e dirigenti scolastici, al fine di favorire la composizione delle medesime nei tempi brevi previsti dal citato istituto deflattivo e se non ritenga necessario promuovere un'interpretazione autentica del citato articolato pattizio per il tramite della riconvocazione delle parti e la relativa stipula del successivo accordo interpretativo. (4-04999)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

### Interrogazione a risposta orale:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la « Sea Handling », società posseduta al 100 per cento da Sea — che ha 4.500 addetti nei servizi di assistenza aeroportuale di Linate e Malpensa — ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 64 lavoratori allo scalo di Malpensa;

ai suddetti lavoratori, nelle prossime settimane, secondo notizie sindacali, potrebbero aggiungersene altri 500;

i licenziamenti, che sono una decisione senza precedenti, sono avvenuti a seguito della perdita dei servizi eseguiti per le compagnie Swiss e Aeroflot passati alla società Ata dal primo gennaio scorso;

dal mese di dicembre le organizzazioni sindacali hanno più volte richiesto, con forza, l'applicazione della legge n. 18/99 che prevede la salvaguardia dei posti di lavoro in caso di passaggio di attività —:

se non ritenga opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, al fine di avviare un tavolo di trattativa, sotto la mediazione di Enac, tra Sea Handling, Ata e organizzazioni sindacali che abbia come primo obiettivo il rispetto delle regole della legge n. 18 del 1999 e della salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori coinvolti. (3-01797)

### Interrogazione a risposta in Commissione:

MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento europeo, con propria risoluzione approvata all'unanimità in data 17 giugno 1988 ha riconosciuto la lingua dei segni (Lis) come lingua utilizzata dai sordi nonché la sua promozione